



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 14 febbraio 2012 n.10

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 1 della Legge 5 maggio 2010 n.83;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.47 adottata nella seduta del 31 gennaio 2012;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2010 N. 83 IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA DELLE PISCINE

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato si applica a tutte le piscine ad eccezione delle piscine termali.

Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:
 - piscina: un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi dettagliatamente descritte nel seguente articolo 3;
 - Autorità Competente: la U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (di seguito A.C.).

Art.3

(Classificazione)

1. Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione. In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti tipologie:
 - tipo **A**: piscine al servizio di massimo quattro unità immobiliari di civile abitazione.
 - tipo **B**: piscine al servizio di edifici plurifamiliari oltre le quattro unità immobiliari di civile abitazione; piscine inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (quali per esempio: alberghi, agriturismi, insediamenti turistici) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa, comunque a frequentazione limitata ad un gruppo di utenti definito ed identificato.
 - tipo **C**: piscine, pubbliche o private, a frequentazione libera, aperte al pubblico con o senza pagamento di ingresso quali per esempio: piscine di campeggi, piscine pubbliche, piscine animate, acqua parchi.
 - tipo **D**: piscine ad usi riabilitativi e curativi.

2. In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:
- a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
 - b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
 - c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
 - d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
3. In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:
- a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federation International de Natation Amateur (F.I.N.A.), per quanto concerne le vasche agonistiche;
 - b) per i tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono dette attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federation International de Natation Amateur (F.I.N.A.), per quanto concerne i tuffi;
 - c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
 - d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità di max 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
 - e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
 - f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;
 - g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico.

Art. 4

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto delegato si applicano esclusivamente alle piscine di tipo B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 3 aventi tipologie di vasche di cui al comma 3 del precedente articolo. I criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza, sono contenuti negli Allegati I, II, III e IV, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Per quanto concerne le piscine di tipo A l'Allegato I e le Norme UNI vigenti in materia contengono le indicazioni relative alle caratteristiche gestionali, igienico-funzionali, ed igienico-ambientali a cui far riferimento.
3. Gli impianti di cui all'articolo 3 devono essere alimentati con acque rispondenti alle caratteristiche conformi alla legislazione vigente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano relativamente ai soli valori per i parametri chimici e microbiologici.
4. Le piscine di tipo D di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono assoggettate anche alla vigilanza di cui alla Legge 25 maggio 2004 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.5

(Dotazione di personale, attrezzature, materiali e aree funzionali)

1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono preposte le seguenti figure:

- 1) Responsabile della piscina: è il proprietario dell'impianto o persona individuata dallo stesso, il cui incarico dovrà essere attribuito con atto formale di delega. Egli assicura il controllo dell'aspetto igienico-sanitario delle vasche e dei servizi collocati nella struttura e la stesura del regolamento dell'impianto natatorio. E' coinvolto nella valutazione dei rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto, nell'individuazione dei punti critici e nella scelta delle azioni correttive. Il responsabile della piscina per assicurare il corretto funzionamento della struttura dovrà essere persona in possesso di attestati comprovanti le competenze tecniche in materia e le conoscenze in merito ai fattori di rischio negli impianti o che abbia frequentato un corso di formazione specifico. Nel caso in cui il responsabile della piscina sia soggetto diverso dal proprietario, egli è tenuto a richiedere tempestivamente al proprietario di adottare ogni misura necessaria al corretto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto per un buon funzionamento della piscina.
- 2) Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici: è il soggetto, che deve possedere competenza tecnica specifica, cui compete di garantire il corretto funzionamento degli impianti (centrale idrica ed impianti di trattamento dell'acqua, centrale termica ed impianti di produzione di acqua calda, impianti elettrici ed antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, impianti di smaltimento delle acque e di depurazione, impianti di sicurezza e di allarme, impianti di energia rinnovabile). Tale incarico può essere conferito con apposito contratto anche a soggetto esterno all'organizzazione della struttura, che dovrà garantire oltre all'espletamento dell'incarico ordinario anche l'attività di pronto intervento e dovrà essere in possesso di attestati comprovanti le competenze tecniche in materia di impianti tecnologici o che abbia frequentato un corso di formazione specifico inerente all'attività da svolgere. Nel caso in cui l'incarico sia conferito a persone giuridiche, i requisiti e le competenze tecniche dovranno essere in possesso del personale che effettua gli interventi. Nel caso in cui il responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici sia soggetto diverso dal proprietario, egli è tenuto a comunicare tempestivamente al proprietario e al responsabile della piscina la necessità di adottare ogni misura necessaria al buon funzionamento degli impianti tecnologici.
- 3) Assistente bagnanti: è il soggetto abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso provvisto di patentino riconosciuto a livello internazionale. Vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali alla vasca. La documentazione comprovante l'abilitazione deve essere conservata presso la struttura ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua dell'assistente bagnanti. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.

Per le piscine di tipo B valgono le disposizioni di cui all'Allegato III.

2. Coloro che intendono assumere la funzione di Responsabile della piscina e non sono in possesso dei titoli previsti dal comma che precede dovranno frequentare uno specifico corso, i cui contenuti sono indicati all'Allegato IV, organizzato dal Centro di Formazione Professionale (C.F.P.) in collaborazione con la A.C.

Coloro che intendono esercitare la funzione di Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici e non sono in possesso dei titoli previsti dal comma che precede, dovranno frequentare uno specifico corso, i cui contenuti sono indicati all'Allegato IV, organizzato dal Centro di Formazione Professionale (C.F.P.) in collaborazione con la A.C. o da soggetti formativi privati. Nel caso in cui il corso venisse svolto da soggetti formativi privati dovrà essere erogato secondo un Piano di Formazione approvato dal Centro di Formazione Professionale ovvero dalla A.C.

E' ammesso che le funzioni di responsabile della piscina, di addetto agli impianti tecnologici e assistente bagnanti possano essere svolte da una stessa persona che ne abbia le rispettive capacità tecniche e professionali.

3. Per gli edifici plurifamiliari oltre le quattro unità immobiliari il responsabile della piscina, salvo diversa formale designazione dei proprietari, è l'amministratore condominiale, o persona da questo delegata; in mancanza di amministratore o di responsabile designato dai proprietari, questi ultimi assumono la funzione di responsabili della piscina.

4. Per le piscine di tipo D di cui alla lettera g), comma 3 dell'articolo 3 il responsabile della piscina è il Direttore Sanitario della struttura o persona da questo delegata.

5. I requisiti e le caratteristiche delle aree funzionali sono definiti nell'Allegato II.

Art.6

(Controlli)

1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni eseguiti dall'autorità competente.

Art.7

(Controlli interni)

1. Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali e strutturali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate, meglio specificati negli Allegati.

2. I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e in autocontrollo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un manuale di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

3. Il responsabile della piscina deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel manuale di valutazione del rischio.

4. Tale manuale deve essere presentato all'organo di controllo entro tre mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 10 e da quest'ultimo validato.

5. Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell'A.C. incaricata del controllo i seguenti documenti:

- a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.;
- b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
 - gli esiti dei controlli di Cloro attivo libero, Cloro attivo combinato, temperatura, pH;
 - la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
 - la quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
 - la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
 - numero massimo di bagnanti.

6. La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile della piscina è a disposizione degli operatori dell'A.C. che potranno così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

7. Qualora, in seguito all'autocontrollo effettuato, il responsabile della piscina accerti che sono venuti meno i requisiti igienico-sanitari, ambientali e funzionali richiesti per una corretta gestione della piscina medesima - al di fuori dei casi in cui ciò possa costituire un rischio per la salute - deve provvedere per la soluzione del problema e/o al ripristino delle condizioni ottimali; nel caso in cui

ciò non fosse possibile in tempi brevi, dovrà darne tempestiva comunicazione all'A.C. che, previo sopralluogo, impartirà ogni più opportuna prescrizione in merito.

8. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute, il titolare dell'impianto deve dare tempestiva comunicazione all'A.C., che dispone la sospensione della balneazione ed impartisce opportune prescrizioni per il ripristino dei requisiti igienico-sanitari; i tecnici dell'A.C. verificano l'adeguamento alle prescrizioni impartite e, in caso di esito positivo, l'A.C. autorizza la ripresa della balneazione. L'A.C. provvede alla revoca dell'autorizzazione igienico-sanitaria per la balneazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni.

9. La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'A.C. e deve essere conservata per un periodo di almeno due anni.

10. Gli edifici plurifamiliari oltre le quattro unità immobiliari di civile abitazione sono esentati dall'obbligo di redazione del manuale di autocontrollo; il responsabile della piscina è tuttavia obbligato a dimostrare, a richiesta dell'organo di controllo, di aver comunque effettuato una valutazione del rischio.

Art.8

(Regolamento interno)

1. Le piscine devono essere dotate di un regolamento interno, redatto ai sensi dell'Allegato II, a cura del responsabile della piscina, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari e comportamentali che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio e la sicurezza dei frequentatori.

2. Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto natatorio e possibilmente plurilingue. Deve essere portato a conoscenza di ciascun utente.

Art.9

(Controlli esterni)

1. L'attività di controllo e vigilanza spetta alla A.C. mediante propri tecnici con la facoltà di avvalersi di Agenti della Polizia Civile o della Gendarmeria appositamente formati e operanti su disposizione della A.C. stessa.

2. Il criterio che sarà seguito per i controlli ed i relativi prelievi viene effettuato in base alla programmazione dell'A.C. secondo modalità e frequenze che tengano conto del numero e della tipologia degli impianti esistenti, nonché della valutazione del rischio evidenziato nei manuali di autocontrollo predisposti dai responsabili delle piscine. Controlli esterni vengono inoltre effettuati su segnalazioni che denunciano situazioni di pericolo per la salute dell'utenza o qualora vi siano evidenze epidemiologiche.

3. Qualora i tecnici della A.C. accertino che nella piscina sono venuti meno i requisiti igienico-sanitari, ambientali e funzionali previsti, il Direttore della stessa dispone affinché vengano adottati i necessari provvedimenti e poste in atto le opportune verifiche per il ripristino di detti requisiti; nel caso in cui tale mancanza di requisiti comporti un rischio grave per la salute dispone altresì la sospensione della balneazione.

4. I tecnici dell'A.C. verificano l'adeguamento alle prescrizioni impartite dall'organo di controllo e, in caso di esito positivo, l'A.C. autorizza la ripresa della balneazione.

5. L'A.C. provvede alla revoca dell'autorizzazione igienico-sanitaria per la balneazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni.

6. Durante un controllo ispettivo, qualora si verifichi una situazione di criticità tale da mettere a rischio la sicurezza e la salute dei bagnanti, i tecnici dall'A.C. o gli Agenti della Polizia Civile o della Gendarmeria appositamente formati possono procedere in via cautelare alla sospensione dell'attività di balneazione, sospensione che dovrà essere confermata dall'A.C. entro 48 ore.

Art.10

(Autorizzazione igienico-sanitaria per la balneazione)

1. Per la realizzazione di nuovi impianti o la modifica e/o ampliamento di impianti già esistenti di cui all'articolo 3, comma 1, tipo B), C) e D) la concessione o l'autorizzazione deve essere chiesta all'Ufficio Urbanistica che la rilascia previo parere della A.C.
2. Per l'avvio degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, tipo B), C) e D) deve essere richiesta la preventiva *autorizzazione igienico-sanitaria per la balneazione* allegando:
 - a) copia conforme, o dichiarazione di conformità all'originale a mente dell'articolo 21 della Legge 5.10.2011 n. 159, di copia della licenza d'esercizio qualora l'impianto sia esercitato nell'ambito di un'attività soggetta ad autorizzazione;
 - b) copia conforme, o dichiarazione di conformità all'originale a mente dell'articolo 21 della Legge 5.10.2011 n. 159, di copia dell'ultimo progetto approvato;
 - c) planimetria della struttura comprensiva di tutte le sezioni: pubblica, per attività natatorie e di balneazione con numero di vasche, numero massimo di bagnanti e frequentatori, dei servizi, impianti tecnici ed attività ausiliari la classificazione delle piscine ai sensi dell'art.3;
 - d) relazione tecnica dettagliata che attesti la rispondenza ai requisiti previsti dal presente Decreto delle caratteristiche strutturali e dei materiali di costruzione delle vasche, delle caratteristiche degli impianti di circolazione, trattamento e disinfezione, della modalità di approvvigionamento dell'acqua, dello smaltimento delle acque reflue delle vasche e dei servizi e relativo schema degli stessi;
 - e) documentazione attestante il rispetto dei requisiti illuminotecnici;
 - f) certificazione/attestazione e relazione tecnica della ditta installatrice di conformità dell'impianto climatizzazione e ventilazione con documentazione attestante il rispetto dei requisiti termigrometrici e di ventilazione;
 - g) documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici;
 - h) nomina del responsabile della piscina, del responsabile degli impianti tecnologici e dell'assistente bagnanti, con l'allegazione della copia dei rispettivi titoli richiesti dall'articolo 5 comma 1.
3. La A.C., dopo aver accertato la conformità dell'impianto con quanto previsto dal presente decreto, anche mediante sopralluogo al fine di verificarne la funzionalità ai fini del rispetto dei requisiti della norma, rilascia l'Autorizzazione igienico-sanitaria alla balneazione. Nel caso in cui l'A.C. reputi necessario, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione igienico-sanitaria alla balneazione, acquisire ulteriori certificazioni o documenti o prescrivere adeguamenti anche di tipo strutturale, assegna all'interessato un termine non superiore a 6 mesi, decorso inutilmente il quale, la domanda si considera decaduta, senza pregiudizio per il diritto di presentarne una nuova. Per le strutture esistenti al momento dell'emanazione del presente decreto delegato la verifica di conformità dovrà essere effettuata entro i termini stabiliti dal regime transitorio e si dovrà comunque procedere ad aggiornare la documentazione in conformità a quanto previsto dal presente decreto delegato.
4. In caso di cambiamento nella titolarità della piscina il nominativo del nuovo proprietario e/o del nuovo responsabile della piscina deve essere comunicato all'A.C. entro 30 giorni per la verifica dei titoli e l'aggiornamento dell'atto autorizzativo.
5. La richiesta dell'Autorizzazione igienico sanitaria deve essere effettuata mediante apposita modulistica corredata di marca da bollo nei termini di legge e della documentazione relativa al comma 2 del presente articolo. Alla domanda deve essere inoltre allegata la ricevuta del pagamento del diritto amministrativo previsto dal tariffario vigente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Le piscine in esercizio che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto delegato sono in possesso dell'Autorizzazione igienico-sanitaria per la balneazione prevista dal Decreto n. 50/2006, dovranno richiedere una nuova autorizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore del

presente decreto delegato. Qualora sia necessario un adeguamento strutturale o impiantistico che richieda tempi superiori o nel caso in cui siano in corso di acquisizione le abilitazioni dei soggetti di cui all'articolo 5 comma 1, il proprietario dovrà richiedere all'A.C. una proroga motivata. L'A.C. potrà concedere una proroga non superiore ad ulteriori sei mesi. Il rilascio della nuova autorizzazione è comunque esente dal pagamento del diritto di cui al precedente art. 10, comma 5.

2. Le piscine in esercizio al momento dell'entrata in vigore del presente decreto delegato non ancora in possesso dell'Autorizzazione igienico-sanitaria per la balneazione, devono chiedere l'autorizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto delegato.

Art.12 *(Sanzioni)*

1. Il titolare della piscina che esercita l'attività senza l'autorizzazione igienico sanitaria per la balneazione di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa pari ad Euro 5.000,00; all'applicazione di tale sanzione consegue l'immediata chiusura dell'impianto.

2. Il responsabile della piscina è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) nei seguenti casi:

- a) acque non conformi (art. 4 comma 3 e Tabella A2 Allegato I); in tal caso con l'applicazione della sanzione è altresì disposta la sospensione della balneazione fino al ripristino delle condizioni previste dal presente decreto delegato;
- b) mancanza dell'assistente bagnanti (casi previsti dall'articolo 5 comma 1 n. 3); in tal caso con l'applicazione della sanzione è altresì disposta la sospensione della balneazione fino alla nomina/designazione ove previsto dal presente decreto delegato;
- c) mancata presentazione del manuale di cui all'art. 7: in tal caso con l'applicazione della sanzione è altresì disposta la sospensione della balneazione fino alla presentazione del manuale;
- d) mancato rispetto di quanto indicato nel manuale (art. 7 comma 3);
- e) gestione scorretta e/o incompleta dei registri (art. 7 comma 5);
- f) omessa comunicazione all'organo di controllo (art. 7 comma 8); in tal caso con l'applicazione della sanzione è altresì disposta la sospensione della balneazione fino al ripristino delle condizioni previste dal presente decreto delegato ovvero dalla rimozione delle non conformità rispetto ai requisiti di legge;
- g) mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e della sicurezza contenuti negli Allegati I e II e articolo 9 comma 3; qualora si è in presenza di una situazione di emergenza o di una criticità tale da comportare un rischio per la salute dei bagnanti è prevista la sospensione della balneazione;
- h) mancato adeguamento alle prescrizioni dell'organo di controllo di cui all'art. 7, comma 8 ed all'art. 9 comma 5; unitamente alla sanzione viene disposta la revoca dell'Autorizzazione igienico sanitaria per la balneazione;
- i) omessa comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 10, comma 4; unitamente alla sanzione è prevista la revoca della Autorizzazione igienico sanitaria per la balneazione;
- j) assenza di regolamento interno o mancata esposizione dello stesso (art. 8 commi 1 e 2);
- k) omessa richiesta di autorizzazione nei termini previsti dall'art.11 commi 1 e 2; viene inoltre disposta la chiusura dell'impianto e revoca dell'Autorizzazione igienico sanitaria per la balneazione.

3. Le sanzioni previste al comma che precede sono irrogate nei confronti del titolare della piscina anziché del responsabile nel caso in cui, a seguito della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, n. 1), il titolare non abbia provveduto ad adottare ogni misura necessaria al corretto adempimento degli obblighi di legge ed al buon funzionamento della piscina.

4. Nel caso in cui una violazione di cui ai superiori commi 1 e 2 sia ripetuta entro i due anni, la relativa sanzione è raddoppiata senza possibilità di esercitare la facoltà di oblazione volontaria.

5. Qualora più violazioni siano commesse in un arco temporale di cinque anni, la A.C., tenuto conto della gravità delle violazioni commesse, può disporre la revoca dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'impianto.

6. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente articolo non pregiudica l'applicazione di sanzioni penali eventualmente previste per il medesimo fatto.

Art.13
(Disposizioni finali)

1. È abrogato il Decreto 2 marzo 2006 n. 50.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 febbraio 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

ALLEGATO I

1. REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI

I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.

1.1 CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATE

Le acque utilizzate nell'impianto di piscina vengono classificate come segue:

- acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico sanitari;
- acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;
- acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

1.2 REQUISITI DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO

L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative in materia, fatta eccezione per la temperatura.

I controlli dovranno riguardare i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.

1.3 REQUISITI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA

L'acqua di immissione in vasca deve possedere requisiti di idoneità da riferirsi a quelli indicati nella tabella A1 (valori guida) che dovranno essere utilizzati dal titolare quali elementi cui riferirsi per favorire le migliori condizioni possibili di gestione dell'acqua contenuta in vasca.

Il controllo dell'acqua di immissione in vasca, attraverso accertamenti analitici, deve essere fatto a cura del titolare ogniqualvolta se ne manifesti la necessità a fini di verifiche interne di gestione, per sopraggiunti inconvenienti e nei casi di criticità dell'acqua di approvvigionamento e reintegro, nell'ambito dei controlli interni.

Tutti i valori rilevati in fase di controllo debbono essere annotati sul Registro di vasca sull'apposito manuale di autocontrollo.

1.4 REQUISITI DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA

L'acqua contenuta in vasca deve necessariamente possedere i requisiti indicati nella tabella A2, omogeneamente distribuiti nella vasca.

Triometani, tricloruro di azoto potranno essere verificati su richiesta dell'A.C..

I triometani ed il tricloruro di azoto potranno essere determinati nell'atmosfera del locale vasca. In particolare i triometani vengono accertati secondo i criteri ed i parametri stabiliti nelle linee guida dell'OMS.

Quali metodi di analisi dell'acqua sono da utilizzare metodi analitici di riferimento di Enti riconosciuti.

L'acqua delle vasche dovrebbe essere completamente rinnovata, previa autorizzazione dell'A.C. prima dello svuotamento, almeno una volta all'anno.

1.5 SOSTANZE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Per il trattamento dell'acqua iimmissione in vasca consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di pH.

a) Disinfettanti

- ozono
- cloro liquido
- ipoclorito di sodio
- ipoclorito di calcio
- dicloroisocianurato sodico anidro
- dicloroisocianurato sodico biidrato
- acido tricloroisocianurico
- elettrolisi della salamoia *

b) Flocculanti

- solfato di alluminio (solido)
- solfato di alluminio (soluzione)
- cloruro ferrico
- clorosolfato ferrico
- polidrossicloruro di alluminio
- alluminato di sodio (solido)
- alluminato di sodio (soluzione)

c) Correttori di pH

- acido cloridrico
- acido solforico
- sodio idrossido
- sodio bisolfato
- sodio carbonato
- sodio bicarbonato

Per disinfettanti, flocculanti e correttori di pH si adotta prioritariamente il grado di purezza previsto dalle norme UNI EN specifiche, se presenti, ed in subordine il grado di purezza per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.

Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:

- N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro
- Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro)
- Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro).

L'utilizzo di sostanze non comprese in questo paragrafo, non è precluso purché l'efficacia delle stesse, la non nocività per la salute umana e la sicurezza dei bagnanti, sia dimostrata a cura del produttore.

L'utilizzo di sostanze non previste da questo paragrafo devono essere preventivamente autorizzate dall'A.C..

* Elettrolisi della salamoia

L'industria del settore ha introdotto la possibilità di utilizzare sistemi che, effettuando l'elettrolisi in salamoia (brine electrolysis), arricchiscono l'acqua in ipoclorito sodico con sviluppo di idrogeno gas.

In concreto, con le apparecchiature più semplici è sufficiente aggiungere del sale (tra 4 e 9 g/l) all'acqua contenuta in vasca per ottenere, dopo elettrolisi, la concentrazione di cloro attivo libero richiesta e lo stop automatico dell'apparecchiatura.

1.6 PUNTI DI PRELIEVO

La frequenza dei prelievi per i controlli esterni viene fissata dall'A.C..

Per i controlli interni da eseguire sui parametri da determinare "a bordo vasca" dovrà essere presa a riferimento la frequenza fissata dalla Norma UNI 10637, recepita dal presente Decreto. Per i parametri da determinare in laboratorio, la frequenza sarà almeno bimestrale.

Il titolare identifica, formalizzandoli nel proprio documento di autocontrollo, i punti di prelievo significativi, in coerenza con i requisiti specifici previsti dalla citata Norma UNI 10637 recepita dal presente Decreto.

Il campionamento dell'acqua al momento del controllo dovrà essere eseguito secondo schemi specifici in funzione del tipo di analisi che dovrà essere effettuata.

Le procedure di prelievo devono uniformarsi alle seguenti modalità.

Acqua immissione	Prelievo da rubinetto posto sui tubi di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento
Acqua vasca	Prelievo ad una profondità di circa 30 cm e ad una distanza di almeno 30/50 cm dal bordo vasca. Nei controlli routinari, prelievo nella zona della vasca di piscina dove, per l'idraulica, il disinfettante residuo è a livello più basso, lontano da bocchette di immissione. In base alla dimensione ed alla forma della piscina, può essere consigliabile prelevare campioni da più punti e miscelarli.

- Modalità di prelievo per analisi microbiologica

Adottare le necessarie precauzioni per evitare possibili contaminanti accidentali.

Il prelievo dei campioni microbiologici deve essere effettuato con recipienti sterili, a perfetta tenuta, di materiali idonei ed utilizzati solo a questo scopo.

Per la raccolta di campioni da analizzare microbiologicamente non possono essere usati contenitori metallici.

Le bottiglie per i prelievi per l'analisi microbiologica dell'acqua devono contenere sodio tiosolfato in concentrazione idonea ad inibire l'azione del disinfettante presente (soluzione di sodio tiosolfato pentaidrato al 15,7 % m/v in quantità pari a 0,1-0,4 ml per ogni 100 ml di capacità della bottiglia).

Per prelievi effettuati per immersione, sarebbe consigliabile che la bottiglia/contenitore siano sterilizzati avvolti in fogli protettivi. Al fine di evitare rischi di contaminazione dell'acqua da analizzare, all'atto del prelievo, la superficie esterna della bottiglia/contenitore che entrerà in contatto con l'acqua, preferibilmente, non dovrebbe essere toccata con le mani, bensì dovrebbe essere afferrata con una pinza sterile o con altro analogo sistema.

- Modalità di prelievo per analisi chimica e chimico-fisica

In funzione della natura e della tipologia dell'analisi, nonché della tecnica analitica adottata, si dovrà eseguire il prelievo utilizzando i contenitori di materiale adeguato, che saranno stati precedentemente sottoposti a pulizia ordinaria e/o seguendo, ove indicato, procedure specifiche richieste dal metodo analitico.

- Determinazioni chimico-fisiche effettuate direttamente sul posto

Prima della raccolta dei campioni, misurare cloro libero, cloro combinato e pH dell'acqua in vasca, nonché la temperatura dell'acqua.

Per il cloro libero e per il pH è consigliabile eseguire più determinazioni in funzione delle caratteristiche delle vasche e/o del sistema di disinfezione e circolazione dell'acqua, ciò al fine di ottenere un quadro rappresentativo possibile delle concentrazioni presenti. Immergere idoneo contenitore nel medesimo punto di prelievo del campione chimico. Eseguire il prelievo e le determinazioni dei parametri, mediante apposita strumentazione, entro 5 min dall'effettuazione del campione per l'analisi chimica.

- Modalità di trasporto

Il campione deve essere protetto sia dalla luce (ultravioletta e visibile) sia dalle alte temperature e deve essere trasportato in laboratorio in idonee condizioni igieniche.

Inoltre, durante il trasporto le bottiglie devono essere collocate nel contenitore in modo da impedire il loro rovesciamento e, fra esse, devono essere collocati idonei sistemi di separazione per evitare rotture.

Tutti i campioni, dall'atto del prelievo sino all'arrivo al laboratorio, vanno conservati ad una temperatura inferiore a 10°C; l'intervallo tra i 2°C e gli 8°C è quello consigliabile. Indipendentemente dalla natura dei campioni, il tempo che intercorre tra il prelievo e l'analisi deve sempre essere il più breve possibile e non superare le 24 ore.

1.7 REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE

Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare:

- qualora la temperatura dell'acqua di vasca sia inferiore a 28°C, non inferiore alla temperatura dell'acqua;
- qualora la temperatura dell'acqua di vasca sia uguale o superiore a 28°C, non inferiore a 28°C.

L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%.

La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna conforme alle indicazioni contenute nella Norma UNI 10339 ed eventuali sue modifiche e/o aggiornamenti, recepita dal presente Decreto.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) il ricambio d'aria dovrà anch'esso risultare conforme alle indicazioni contenute nella Norma UNI 10339 ed eventuali sue modifiche e/o aggiornamenti, recepita dal presente Decreto, mentre la temperatura dell'aria non dovrà mai essere inferiore a 20°C.

1.8 REQUISITI ILLUMINOTECNICI

Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale ad esso preposto.

Comunque il livello di illuminazione sul piano di calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, ecc.) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.

In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.

1.9 REQUISITI ACUSTICI

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 2,5 sec. per le piscine già in attività e di 1,8 sec. per le piscine di realizzazione successiva all'entrata in vigore del presente Decreto e comunque entro il primo anno di vigenza.

Tabella A1 – Acqua di immissione – Valori guida

REQUISITI FISICI

<p>Temperatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vasche coperte in genere - vasche coperte bambini - vasche scoperte 	<p>24° C - 32° C 26° C - 35° C 18° C - 35° C</p>
pH	6,5 – 8,5
Torbidità in SiO₂	1,25 mg/l di SiO ₂ (o unità equ. di formazina)
Solidi sospesi	≤2 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 μm)
Solidi grossolani	Assenti
Conducibilità elettrica specifica (rilevata nell'acqua di vasca)	≤ al doppio del valore dell'acqua di approvvigionamento

REQUISITI CHIMICI

Cloro attivo libero	0,6 – 1,8 mg/l Cl ₂
Cloro attivo combinato	≤0,2 mg/l Cl ₂
<p>Impiego combinato ozono-cloro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cloro attivo libero - cloro attivo combinato - ozono 	<p>0,4 – 1,6 mg/l Cl₂ ≤0,05 mg/l Cl₂ ≤0,01 mg/l O₃</p>
Acido isocianurico	≤75 mg/l
Sostanze organiche (analisi al permanganato)	≤2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di approvvigionamento
Nitrati	≤20 mg/l NO ₃ oltre il valore dell'acqua di approvvigionamento

Tabella A2 – Acqua in vasca

REQUISITI FISICI

Temperatura: - vasche coperte in genere - vasche coperte bambini - vasche scoperte	24°C - 32°C 26°C - 32°C 18°C - 32°C
pH	6,5 – 7,5
Torbidità in SiO₂	1,25 mg/l di SiO ₂ (o unità equ. di formazina)
Solidi grossolani	assenti
Colore	5 mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua di approvvigionamento

REQUISITI CHIMICI

Cloro attivo libero	0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl ₂
Cloro combinato attivo	≤ 0,4 mg/l Cl ₂
Impiego combinato ozono-cloro: - cloro attivo libero - cloro attivo combinato - ozono	0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl ₂ ≤0,2 mg/l Cl ₂ ≤0,01mg/l O ₃
Impiego combinato Acido isocianurico/Cloro	acido isocianurico ≤50 mg/l cloro attivo libero sino a 1,5 mg/l acido isocianurico ≤30 mg/l cloro attivo libero sino a 0,8 mg/l
Sostanze organiche (analisi al permanganato)	≤4 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di approvvigionamento
Nitrati (da non applicarsi nel caso di trattamento combinato cloro/ozono)	≤20 mg/l NO ₃ oltre l'acqua di approvvigionamento
Flocculanti	≤0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)

REQUISITI MICROBIOLOGICI

Escherichia coli	0 ufc/100 ml
Enterococchi	0 ufc/100 ml
Conteggio colonie a 36°C	≤100 ufc/ml
Staphylococcus aureus	da 1 a 10 ufc/100 ml
Pseudomonas aeruginosa	≤1 ufc/100 ml

* (tra 1 e 10 ufc/100 ml).

Per i soli valori relativi al parametro *Staphylococcus aureus* è ammesso un intervallo di concentrazione: con 1 ufc/100 ml come valore guida e 10 ufc/100 ml come valore imperativo.

Quando l'esito di un'analisi evidenzia il superamento del valore imperativo è necessario controllare, livelli di disinfettante residuo e pH; eventualmente apportare misure correttive e procedere ad una nuova analisi che confermi la soluzione del problema.

ALLEGATO II

1- Elementi funzionali del complesso natatorio:

- 1a – **sezione pubblico;**
- 1b – **sezione attività natatoria e balneazione;**
- 1c – **sezione servizi;**
- 1d – **sezione impianti tecnici;**
- 1e – **sezione attività ausiliarie.**

Caratteristiche igienico sanitarie delle varie sezioni:

1a – **Sezione pubblico:**

Per sezione pubblico s'intende l'insieme degli spazi adibiti ad atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici. I percorsi destinati al pubblico debbono essere diversi e separati da quelli destinati ai bagnanti.

1b – **Sezione attività natatoria e balneazione:**

Per sezione attività natatoria e balneazione si intende l'insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate alle suddette attività e comprende: le vasche e gli spazi perimetrali intorno ad esse, nonché quelli connessi direttamente alle attività natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei frequentatori.

Gli utenti della piscina, si distinguono in "frequentatori" e "bagnanti".

Sono "frequentatori" gli utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio.

Sono "bagnanti" i frequentatori che si trovano all'interno della sezione vasche.

Il numero massimo di frequentatori ammissibili è determinato, con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa avvenire in modo regolare e agevole.

Il numero massimo di bagnanti ammissibili è determinato, in relazione ai diversi tipi di vasche, con i seguenti obiettivi:

- garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento;

- garantire che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti.

Le piscine dovranno dotarsi di sistemi o procedure atte a rilevare il numero di frequentatori presenti nelle aree di riferimento, nonché a limitare l'accesso di ulteriori utenti oltre il numero massimo previsto dal piano di autocontrollo.

Deve essere garantito il rispetto del numero massimo di frequentatori e di bagnanti individuato nel piano di autocontrollo.

Le strutture comprendenti tale sezione devono presentare le seguenti caratteristiche stabilite dalle Norme di riferimento UNI e UNI EN:

1b.a)- sia il fondo che le pareti della vasca devono essere di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti.

Sul bordo della vasca devono essere apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità.

Tutte le vasche devono essere fornite di un idoneo sistema di ripresa superficiale dell'acqua di tracimazione costituiti da canali sfioratori perimetrali, skimmer incassati nelle pareti al livello della superficie dell'acqua.

Nelle vasche per nuotatori, gli skimmer non devono essere installati nelle pareti di virata dei nuotatori.

Il numero massimo dei bagnanti, coerentemente con le linee guida OMS, deve essere:

- Nelle vasche di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c), d), e), f), il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 2 metri quadrati di specchio d'acqua.

- Nelle vasche di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) adibite al nuoto libero con corsie o nelle quali si svolgano corsi di nuoto, il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 5 metri quadrati di specchio d'acqua.
- Durante le gare di nuoto, il numero massimo di bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione può essere aumentato del 50 per cento.

Le caratteristiche costruttive delle pareti delle vasche debbono essere tali da non costituire pericolo per i bagnanti. Nelle zone con profondità fino mt.1,80, la pendenza del fondo non deve superare il limite dell' 8%.

Gli ancoraggi per i separatori di corsia o comunque qualsiasi altro elemento di fissaggio, debbono essere incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare pericolo per i bagnanti.

Qualora il dislivello tra il bordo della vasca e il fondo superi i 0,60 mt., l'ausilio di accesso all'acqua è costituito da una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette devono essere realizzate con materiali resistenti ai prodotti chimici utilizzati in piscina inoltre devono essere munite di mancorrenti ed essere rigidamente fissate alla struttura. Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali della vasca deve essere non inferiore a cm. 5 e non superiore a cm.10

1b.b)- gli spazi perimetrali, ove previsti, debbono essere accessibili solo a piedi nudi e/o con idonei calzari e possedere idonee caratteristiche igienico ambientali tali da garantire idonei standard di pulizia, confort e sicurezza. Lungo almeno il 75% del perimetro devono essere realizzate banchine di larghezza non inferiore a mt.1,50 rivestite con materiale antisdrucchiolevole per il corretto svolgimento delle attività. L'accesso agli spazi perimetrali avviene esclusivamente attraverso un presidio igienico.

L'area del bordo vasca è inoltre realizzata in piano con le seguenti caratteristiche:

- pendenza non superiore al 3% verso l'esterno;
- superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca.

La banchina deve essere dotata di sistemi di raccolta e di allontanamento delle acque di pulizia, afferenti all'impianto di smaltimento;

1b.c)- le pareti perimetrali dei locali dove sono ubicate le vasche dovranno essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 mt.;

1b.d)- all'ingresso dell'impianto deve essere esposto ben visibile il regolamento relativo al comportamento dei frequentatori e portato a conoscenza di ciascun utente.

1b.e)- nelle aree succitate devono essere assenti corpi estranei pericolosi per la salute e sicurezza dei bagnanti, quali ad esempio rilascio di materiale fecale o vomito ovvero sostanze organiche, chimiche e fisiche.

1c – Sezione servizi

Per sezione servizi si intende l'insieme dei locali adibiti a spogliatoio e deposito abiti, le docce, i servizi igienici, il locale di primo soccorso e i locali destinati al personale di servizio.

L'area destinata ai servizi deve essere accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di disabilità.

I pavimenti dei servizi devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti all'azione dei comuni disinfettanti, antisdrucchiolevoli e facilmente pulibili, fornito di griglie o dispositivi per allontanare rapidamente le acque di lavaggio.

1c a)- Le pareti degli spogliatoi devono essere protette per un'altezza di mt. 2 con materiali impermeabili, antimuffa, resistenti all'azione dei comuni disinfettanti:

Gli spogliatoi devono rappresentare l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi.

Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, tipo B), C) e D), gli spogliatoi sono divisi per genere e divisi in due settori proporzionati, considerando una uguale presenza di uomini e donne. I locali adibiti a spogliatoio devono garantire la massima igienicità e possono essere di tipo a rotazione e/o di tipo collettivo.

La superficie destinata a spogliatoio è determinata sulla base del numero massimo di bagnanti. Il rapporto tra la superficie degli spogliatoi ed il numero dei bagnanti non deve essere inferiore a una persona ogni 50 cm².

Negli spogliatoi è previsto un numero di cabine pari al 4% del numero massimo di bagnanti, di cui una, all'interno di ogni settore, attrezzata e accessibile per coloro che per un qualsiasi motivo hanno una capacità motoria ridotta o impedita.

Nei complessi attrezzati anche per l'esercizio di attività diverse da quelle di balneazione, è possibile prevedere servizi comuni a condizione che i percorsi che conducono alle zone in cui si svolgono tali attività e i sistemi di accesso alle vasche siano separati e che ciò avvenga sempre attraverso presidi igienici.

Le cabine spogliatoio hanno pareti verticali distaccate dal pavimento per un'altezza non inferiore a 20 cm. Devono essere dotate di due porte sui lati opposti l'una si apre sul percorso piedi calzati l'altra su quello a piedi nudi. Al fine di assicurare una facile pulizia anche con l'uso di idranti, il pavimento, rivestito con materiali impermeabili e antisdrucciolevoli, è fornito di griglie di scarico o dispositivi in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le cabine hanno dimensioni minime pari a 1 mt con un lato in lunghezza minima di 90 cm.

1c b)- Il numero di posti per il deposito degli abiti è pari al numero massimo dei bagnanti. Qualora per il deposito degli abiti si usino appositi armadietti questi devono essere dotati di griglie di aerazione e inoltre devono essere sollevati dal pavimento per un'altezza non inferiore a 20cm. Per permettere una facile pulizia. In alternativa gli abiti possono essere collocati in appositi locali.

Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, tipo B), per lo spogliatoio ed il deposito degli abiti possono essere utilizzati gli spazi della struttura principale in cui la piscina è inserita.

1c c)- Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, tipo B), C) e D), le docce sono divise in due settori distinti per genere. Il numero delle docce viene definito in relazione al numero massimo di bagnanti e comunque in ragione di almeno uno ogni 20 bagnanti. In ogni caso sono previste almeno una doccia per gli uomini e una per le donne. Almeno una delle docce deve essere attrezzata e accessibile per coloro che hanno capacità motoria ridotta o impedita all'interno di ciascun settore.

Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, tipo B), deve essere utilizzabile almeno una doccia nelle immediate adiacenze della piscina.

1c d)- I servizi igienici delle piscine di cui all'art.3 comma1, tipo B), C) e D), devono essere divisi nei due settori e distinti per genere.

I servizi igienici sono proporzionati in ragione di almeno uno ogni 30 bagnanti equamente suddivisi per genere. In ogni caso devono essere previsti almeno due servizi igienici per sesso di cui uno accessibile ed attrezzato per coloro che hanno capacità motoria ridotta o impedita all'interno di ciascun settore.

I lavabi devono essere commisurati in ogni settore almeno al numero dei servizi igienici e devono essere dotati di erogatore di sapone e sistemi di asciugatura delle mani.

Nelle piscine di cui all'art. 3, comma 1, tipo B), possono essere utilizzati i servizi igienici della struttura principale in cui la piscina è inserita, purchè ubicati nelle immediate vicinanze dell'impianto natatorio.

Al fine di garantire le condizioni igieniche dell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione, l'accesso dei bagnanti a tale area avviene attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lavapiedi, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante che può essere immessa in vasca anche con un

sistema automatico che si attiva al momento del passaggio del bagnante, ed una doccia in modo di garantire un'adeguata pulizia del bagnante. In presenza di un solarium nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione, la doccia può essere installata in posizione che ne garantisca l'utilizzo prima dell'ingresso in vasca.

La vasca lavapiedi deve essere realizzata in modo tale da rendere obbligatoria l'immersione completa dei piedi, comprese le eventuali calzature aperte, nella soluzione disinfettante. La vasca lavapiedi deve essere accessibile a coloro che hanno capacità motoria ridotta o impedita anche mediante l'utilizzo di apposita carrozzina e comunque, per tali utenti, qualunque accorgimento adottato per l'accesso alla vasca deve garantire il rispetto delle norme igieniche.

1c e)- Il locale per il deposito degli attrezzi da usare in vasca deve essere agevolmente accessibile dallo spazio destinato alle attività natatorie e di balneazione. In alternativa possono essere utilizzati appositi contenitori.

1c f)- In generale, tutte le piscine, ad eccezione delle piscine di cui all'art. 3, comma 1, tipo A) devono essere dotate di spazi/locali di primo soccorso adeguati all'attività e al volume di utenza, facilmente accessibili, anche per l'impiego di lettighe.

Deve essere prevista una procedura che assicuri, in funzione della tipologia della struttura, la gestione dell'emergenza, garantendo il rispetto dell'igiene e della privacy. La dotazione minima per gestire l'emergenza, comprensiva di strumenti, presidi e farmaci soggetti ad autocontrolli periodici, al fine di assicurarne un corretto impiego, è la seguente:

- Cassetta di pronto soccorso che comprenda anche materiali di medicazione;
- Presidi per la rianimazione: pallone di rianimazione con maschere oronasali adeguate al tipo di utenza, apribocca, pinza tiralingua, cannule di Guedel (s/m/l), coperta termica.

Deve essere garantito un collegamento telefonico con l'esterno.

Il primo soccorso deve essere assicurato da personale adeguatamente formato per la gestione dell'emergenza, durante l'orario di funzionamento della piscina.

Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura in cui sono presenti altre attività, il locale/spazio di primo soccorso può anche essere al servizio di dette attività purché sia garantito un rapido e agevole accesso.

1d – Sezione impianti tecnici

L'area destinata agli impianti tecnici comprende la centrale idrica e gli impianti per il trattamento dell'acqua, la centrale termica, gli impianti per la produzione dell'acqua calda per usi sanitari, le attrezzature ed i materiali per la pulizia e la disinfezione, gli impianti elettrici e telefonici, gli impianti antincendio, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, gli impianti di comunicazione interna, gli impianti di smaltimento delle acque, gli impianti di depurazione e gli impianti di sicurezza e allarme.

Tutti gli impianti ed i relativi accessi devono essere conformi alle norme vigenti e qualora mancanti a norme e standard internazionali di riferimento e dovranno esser facilmente identificabili attraverso idonee segnaletiche che ne identifichino la funzione e permettano un agevole svolgimento delle funzioni di sorveglianza e manutenzione.

La sezione che accoglie le apparecchiature e le sostanze destinate al trattamento dell'acqua deve essere funzionalmente divisa in due settori: uno destinato alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua, ed uno destinato allo stoccaggio/deposito dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli additivi. Per lo stoccaggio/deposito delle sostanze su indicate si devono prevedere nel caso di rotture o fuori uscita dai contenitori dei sistemi di raccolta, atti ad evitare una loro dispersione nell'ambiente. Devono essere conservati nelle confezioni originali e provvisti della scheda tecnica e di sicurezza per una facile e veloce consultazione. Tali settori devono essere dotati di idonea ventilazione ed essere separati dalla centrale termica. Qualora non sia possibile realizzare il locale stoccaggio/deposito dei prodotti chimici e quelli per la pulizia e

consentito il loro stoccaggio in appositi armadi distinti per tipologia di prodotto e comunque rispondenti alle norme di sicurezza.

Per i requisiti inerenti gli impianti tecnici si fa riferimento all'Allegato 1

1e – Sezione attività ausiliarie

Se previste, le aree destinate ad attività ausiliarie, quali ad esempio attività sportive diverse da quelle di balneazione, spazi per attività culturali e ricreative, spazi per il ristoro (bar, ristoranti, ecc.) devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori di dette aree e da quelli della piscina siano separati. E' opportuno che l'area interessata dall'impianto natatorio comprendente anche l'eventuale zona non pavimentata destinata a "solarium verde", sia delimitata e accessibile solo agli utenti stessi.

Per il personale della piscina devono essere riservati appositi spogliatoi e servizi igienici.

Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2, il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale in cui la piscina è inserita.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

L'allontanamento delle acque reflue, comprese quelle derivanti dagli impianti di alimentazione delle vasche devono avvenire in conformità delle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Pertanto lo scarico delle acque reflue dovrà essere autorizzato sia che recapiti in pubblica fognatura o in altro recettore

PREVENZIONE INFESTANTI

L'impianto natatorio deve essere sottoposto al monitoraggio degli infestanti.

IMPATTO AMBIENTALE

Ai fini dell'impatto ambientale, la costruzione, la gestione e la manutenzione delle piscine dovrà avvenire nel rispetto dei principi di qualità ambientale, legge 7 Maggio 2008 n.72 e suoi successivi decreti.

In attuazione a quanto previsto dal precedente comma devono essere adottati appositi interventi ed accorgimenti finalizzati:

- al risparmio idrico, anche tramite la previsione del riutilizzo compatibile delle acque di rifiuto;
- al risparmio energetico, anche tramite l'adozione di sistemi a basso consumo e/o utilizzo di energie rinnovabili;
- alla riduzione della produzione di rifiuti e all'agevolazione della raccolta differenziata.

REGOLAMENTO DELL'IMPIANTO NATATORIO

Il regolamento di piscina dovrà avere un contenuto minimo di informazioni riguardanti:

- la capienza massima dell'impianto e limite massimo di bagnanti presenti in ciascuna vasca;
- indicazione della profondità e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
- il divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
- raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- uso di zoccoli di legno o ciabatte in gomma nei percorsi a piedi nudi;
- uso della cuffia prima dell'ingresso in acqua;
- obbligo della doccia e di immergere i piedi nella vaschetta lavapiedi prima dell'ingresso in acqua;

- ubicazione dei più vicini servizi igienici;
- raccomandarsi di non immergersi in acqua se indisposti;
- orari di accesso in piscina;
- presenza o assenza dell'assistente bagnanti;
- divieto di balneazione in particolari condizioni atmosferiche nelle piscine scoperte;
- indicazione della localizzazione dei dispositivi di allarme per la richiesta di intervento;
- nominativo e numero di telefono del responsabile della piscina;
- indicazione del locale di primo soccorso e numero telefonico.

Il responsabile della piscina indica altresì i provvedimenti adottabili nei confronti dei bagnanti qualora non venissero rispettate le prescrizioni indicate.

ALLEGATO III

I titolari delle piscine classificate B possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnanti, previsto dall'art. 5 punto 3), qualora ricorrano le seguenti condizioni e quando il numero dei bagnanti non superi quello di uno ogni 2 m² di specchio d'acqua e quando la piscina:

- a) ha una vasca con una superficie non superiore a 200 mq avente profondità non superiore a 140 cm calcolata dal livello dell'acqua;
- b) ha una vasca con una superficie di qualunque dimensione avente profondità non superiore a 120 cm calcolata dal livello dell'acqua.

In assenza di assistenti bagnanti, sono sempre obbligatorie le seguenti misure preventive:

- a) divieto di accesso alla piscina ai minori di 12 anni se non accompagnati da un adulto.
- b) linee galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire l'autosalvataggio;
- c) la presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca;
- d) informazione agli utenti dell'assenza, anche temporanea, del servizio di assistente bagnanti;
- e) recinzione o altre forme di delimitazione che impediscano il libero accesso alla piscina;
- f) segnalazione di dislivello di profondità del fondale;
- g) sistemi in grado di informare tempestivamente il determinarsi di situazioni di emergenza.
- h) divieto di tuffarsi ed attenersi a comportamenti atti a non causare rischi e garantire l'incolumità dei bagnanti in piscina;
- i) presidio di sorveglianza a distanza.

ALLEGATO IV

Coloro che intendono assumere la funzione di Responsabile della piscina e non sono in possesso dei titoli previsti dal comma 1, n.1) dell'art.5, dovranno frequentare uno specifico corso di 16 ore, i cui contenuti sono:

- Aspetti generali (definizioni, analisi del rischio, valutazione del rischio);
- Quadro normativo vigente;
- Requisiti edilizi e di sicurezza della piscina;
- Tecnica di campionamento;
- Parametri da ricercare e loro significato;
- Rischi infettivi;
- Disinfezione;
- Manuale di autocontrollo, punti critici e possibili soluzioni;
- Problematiche relative agli impianti natatori;
- Verifica dell'apprendimento.

Coloro che intendono esercitare la funzione di Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici e non sono in possesso dei titoli previsti dal comma 1, n. 2) dell'art.5, dovranno frequentare uno specifico corso di 12 ore, i cui contenuti sono:

- Principi generali del funzionamento delle piscine;
- Aspetti generali (definizioni e fattori di rischio);
- Parte elettrica;
- Parte idronica;
- Parte aeraulica;
- Criteri di Qualità e punti critici di controllo;
- Tecniche di autocontrollo e procedure di analisi;
- Materiali, prodotti, strumenti e piano di gestione;
- Attività periodiche e specifiche competenze;
- Verifica dell'apprendimento.